



13 Febbraio 2017



## **UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE REVERSIBILITA' PENSIONI PIU' BASSE PER GLI EREDI**

*La Corte costituzionale ha deciso che la pensione ai superstiti indiretta deve essere calcolata con riferimento all'età di 57 anni.*

Assegno più basso per chi ha diritto alla **pensione di reversibilità**, o meglio alla **pensione ai superstiti indiretta**, se il dante causa deceduto era un **lavoratore** e non un pensionato: in questi casi, infatti, il coefficiente di trasformazione per calcolare la quota contributiva della pensione (cioè la quota che deve essere determinata col sistema di calcolo contributivo) è quello corrispondente a **57 anni** di età e non all'età prevista per la pensione di vecchiaia, pari a **66 anni e 7 mesi**. Lo ha stabilito, con una recente sentenza, la Corte Costituzionale [1]: secondo la Corte, se si utilizzasse per tutti il coefficiente valido per la **pensione di vecchiaia** si assimilerebbero situazioni diverse in modo iniquo, senza considerare l'effettiva permanenza in servizio del lavoratore dante causa. La pensione ai superstiti indiretta, infatti, si differenzia dalla pensione di reversibilità vera e propria perché viene riconosciuta anche in assenza di un autonomo diritto al **trattamento** del lavoratore deceduto. Utilizzando un coefficiente di calcolo uguale per tutti sarebbe, al contrario, svantaggiato il lavoratore rimasto in servizio per un periodo più lungo e si uniformerebbe verso l'alto in modo indiscriminato il trattamento riconosciuto ai superstiti.

Ma per quale motivo il coefficiente di trasformazione è così importante nel **calcolo della pensione**? Il motivo è semplice: la quota contributiva di pensione (calcolata relativamente agli anni dal 2012 in poi, per i lavoratori che possiedono oltre 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e dal 1996 in poi per gli altri), al contrario della quota retributiva, viene determinata sulla base dei **contributi versati** e non degli ultimi stipendi. Il **coefficiente di trasformazione**, poi, ha il compito di trasformare la somma dei contributi, detta montante contributivo, in pensione.

Facciamo un esempio per capire meglio: se un lavoratore ha un montante contributivo pari a 300.000 euro e si pensiona a 57 anni di età, la sua pensione sarà pari a 12.738 euro annui ( $300.000 * 4,246\%$ , coefficiente valido per 57 anni di età); se allo stesso lavoratore, con lo stesso montante, viene applicato il coefficiente corrispondente a 66 anni e 7 mesi di età (età pensionabile valida per il trattamento di vecchiaia Inps), la pensione ammonterà invece a 16.857 euro annui ( $300.000 * 5,619\%$ , coefficiente valido per 57 anni di età). Il lavoratore avrebbe dunque diritto a oltre **4.000 euro in più** all'anno.

La pensione ai superstiti, ad ogni modo, corrisponde solo in rari casi al 100% della pensione a cui avrebbe avuto il lavoratore deceduto.

Le **quote spettanti**, difatti, sono:

- coniuge solo: 60%
- coniuge ed un figlio: 80%
- coniuge e due o più figli: 100%
- un figlio: 70%
- due figli: 80%
- tre o più figli: 100%
- un genitore: 15%
- due genitori: 30%
- un fratello o una sorella: 15%
- due fratelli o sorelle: 30%
- tre fratelli o sorelle: 45%
- quattro fratelli o sorelle: 60%
- cinque fratelli o sorelle: 75%
- sei fratelli o sorelle: 90%
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.

La pensione ai superstiti non può in nessun caso essere, nel suo complesso, inferiore al **trattamento minimo** (fatti salvi i limiti di reddito) o superiore all'intero ammontare della pensione spettante al deceduto.

Non in tutti i casi in cui il dante causa deceduto era lavoratore, poi, si ha diritto alla pensione ai superstiti. La pensione, infatti, è liquidata se si verifica una delle seguenti ipotesi:

- il deceduto era titolare di **pensione di vecchiaia** o di **anzianità** o di **inabilità** (in questo caso, parliamo di pensione di reversibilità);
- al momento del decesso l'assicurato aveva raggiunto i requisiti contributivi richiesti per le prestazioni di **invalidità** (cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio);
- al momento del decesso l'assicurato aveva raggiunto i requisiti contributivi richiesti per la pensione di **vecchiaia**: in questo caso, come abbiamo visto, non rileva l'età dell'assicurato deceduto, ma si deve applicare il coefficiente di trasformazione relativo a 57 anni di età; inoltre, non sono necessari 20 anni di contributi, ma ne bastano **15** perché alle pensioni ai superstiti non si applica l'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia.

